



TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA

Sezione Unica CIVILE

VERBALE DA REMOTO DELLA CAUSA n. r.g. **1589/2023**

tra

TIM S.P.A.

ATTORE/I

e

LUCIANO P [REDACTED]

CONVENUTO/I

TERZO CHIAMATO

INTERVENUTO

Oggi **19 gennaio 2024** ad ore **10.30** innanzi al dott. Cristina Cavaciocchi, sono comparsi:

Per TIM S.P.A. l'avv. LA COMMARA UMBERTO oggi sostituito dall'avv. Antonio Alfonsi. È presente ai fini della pratica forense il DR. La Commara Stefano.

Per LUCIANO P [REDACTED] l'avv. LIOIA FRANCESCO PAOLO e l'avv. ARNONE MANLIO oggi sostituiti dall'Avv. Gaetano D'Ambrosio.

Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.

Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.

Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutti i loro precedenti scritti difensivi rinunciando sin d'ora ad un nuovo collegamento

teams per la lettura della sentenza, autorizzando il magistrato alla sua pubblicazione mediante deposito in PCT.

Su invito del Giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.

Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in camera di consiglio al cui esito pronunzia la predetta sentenza.

Il Giudice

Cristina Cavaciocchi



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO

Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristina Cavaciocchi ha pronunciato *ex art. 281 sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1589/2023** promossa da:

TIM S.P.A. con sede in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, Capitale Sociale Euro 11.677.002.855,10 i.v., C.F e P.IVA 00488410010, corrispondente con il numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, in persona del Procuratore Speciale Avv. Umberto La Commara, nato a [REDACTED] in virtù dei poteri conferiti a mezzo procura notarile Notaio Sandra De Franchis, rep. n. 20128, raccolta n. 9981 del 29 marzo 2023, rappresentata e difesa da La Commara & Partners Studio Legale Tributario [REDACTED], associazione di professionisti, e per essa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Umberto La Commara [REDACTED] e Stefania Lupini [REDACTED], ed elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'Associazione sita in Roma - 00197 - viale Bruno Buozzi n. 64, che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni al numero fax [REDACTED] ovvero agli indirizzi di posta elettronica certificata [REDACTED] e [REDACTED]

ATTORE OPPONENTE

contro

LUCIANO P [REDACTED] nato a [REDACTED]
[REDACTED] presso e nello Studio Legale Lioia Santamaria, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Lioia [REDACTED] - e dall'avv. Manlio Arnone - [REDACTED] come da mandato in calce all'originale del ricorso per decreto ingiuntivo e che dichiarano voler ricevere le notifiche a mezzo PEC al seguente indirizzo [REDACTED]

CONVENUTO OPPOSTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso nel modo che segue:

PARTE ATTRICE OPPONENTE:

- *“Voglia codesto On.le Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere la presente opposizione per i motivi esposti e, per l'effetto: - in via pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità della domanda azionata o disporre l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione con onere gravante sulla parte opposta, a pena di improcedibilità dell'odierno giudizio nonché di revoca del Decreto Ingiuntivo opposto; - in rito, dichiarare nullo e/o annullare e/o, comunque, revocare e/o dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo qui opposto per carenza di interesse ad agire; - in subordine, nel merito, dichiarare cessata la materia del contendere;*
- *sulle spese, condannare parte opposta al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari.*
- *In via istruttoria: nella denegata ipotesi in cui l'on.le Giudice adito ritenesse ammissibile il disconoscimento posto in essere dall'opposta e considerasse integrati i requisiti di cui all'art. 214 c.p.c. del disconoscimento posto in essere dal sig. P█████ si propone formale istanza di verifica ai sensi dell'art. 216 c.p.c. con riferimento al doc. 2 allegato all'atto di citazione in opposizione”.*

PARTE CONVENUTA OPPOSTA:

- *affinché piaccia all'Ill.mo Giudicante adito, contrariis reiectis, definitivamente giudicando, per le motivazioni di fatto e di diritto, di cui in premessa, ovvero per quelle altre diverse, da rassegnarsi in termini di rito ovvero che risulteranno opportune e di giustizia, anche equitativamente, – in via preliminare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione non è di pronta soluzione e non è basata su prova scritta; – nel merito, rigettare l'opposizione a D.I. ex adverso promossa in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto; – in subordine condannare parte attrice opponente alla consegna della documentazione richiesta di cui al D.I. opposto; – in ulteriore subordine dichiararsi la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata, comportante la carenza sopravvenuta di interesse. Il tutto in ogni caso, con refusione, integrale o in subordine parziale, delle spese di lite da distrarsi disgiuntamente pro-quota in favore dei procuratori entrambi antistatari in ragione della metà. Con riserva di ulteriormente modificare, precisare, dedurre, esibire documenti, richiedere mezzi istruttori come per legge anche in conseguenza dell'atteggiamento processuale della controparte.”.*

Motivi in fatto e diritto

Con atto di citazione ritualmente notificato, TIM S.p.a., proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Siena in data 30.5.23 col quale, ad istanza del sig. P█████ Luciano, le veniva ingiunto “di consegnare, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto, alla parte ricorrente copia della registrazione ovvero del file audio del colloquio telefonico oggetto della

presente domanda nonché di pagare alla parte ricorrente [...] le spese di questa procedura di ingiunzione [...]”, chiedendo, in via preliminare, che all’esito della decisione sulle istanze di concessione sulla provvisoria esecutività parte opposta fosse onerata dall’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione che ex art. 1 comma 1 della legge 249/1997 e art. 3, co. 1, Reg. 173/07/CONS A.G.COM, pena di improcedibilità della domanda; ancora e nel merito, rigettare ogni pretesa perché infondata in fatto ed in diritto stante la di lui carenza di interesse ad agire, avendo in data 30.3.23 già dato corso all’accoglimento del reclamo proposto, con rimborso delle somme pretese ed invio di copia del documento di sintesi contrattuale afferente all’utenza n. [REDACTED] da lui sottoscritto con firma digitale.

Nel costituirsi in giudizio parte convenuta chiedeva il rigetto della opposizione spiegata per essere infondata in fatto ed in diritto.

In via preliminare deduceva come la presente controversia, attinente al solo obbligo di consegna del c.d. Voice ordering (vocal order) esulasse da quelle per le quali, il combinato disposto degli artt. 1 comma 11 della Legge 31 luglio 1997, n. 249 ed artt. 2 e 20 dell’allegato A alla delibera n. 203/18/CONS (Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche), prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione.

Ad abundantiam, e solo in denegata ipotesi, richiamando il pronunziamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 28.4.2020 n. ..., osserva altresì, come il preventivo tentativo di conciliazione fosse strutturalmente incompatibile con procedimenti privi di contraddittorio o a contraddittorio differito, posticipandone l’insorgenza all’esito della decisione sulla concessione delle istanze sulla provvisoria esecutività.

Nel merito, osservava come l’art. 51 del D.Lgs. 206/2005 c.d. Codice del Consumo, nel disciplinare i requisiti formali per la conclusione dei contratti a distanza, sancisse un diritto incontestabile da parte dell’utente a ricevere copia del c.d. voice order, parte essenziale della procedura negoziale che si perfeziona col successivo invio del c.d. documento di sintesi sottoscritto digitalmente, ma che ad esso non può essere ritenuto atto equipollente.

Viepiù che in ragione del principio fondamentale di buona fede contrattuale, osservava ancora, come rientrasse tra i doveri di comportamento scaturenti dallo stesso anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento, non foss’altro perché prodromica alla tutela giurisdizionale della posizione che si assume essere attualmente e concretamente lesa dall’aver nuovamente ricevuto addebiti nelle fatture di importi per un servizio cessato a seguito di recesso.

La causa veniva istruita mediante il deposito di memorie ex art. 171 ter c.p.c.

Alla prima udienza di comparizione, del 18.12.2023, il giudice ritenuta la stessa matura per la decisione, fissava l’odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la immediata discussione orale della controversia ai sensi del novellato art. 281 sexies c.p.c., previa concessione di termine per brevi note conclusive.

All’esito della odierna camera di consiglio si pronunzia la seguente sentenza.

*** **

Orbene all'esito della espletata istruttoria di natura squisitamente giuridica e documentale si ritiene che l'opposizione debba essere rigettata per le ragioni di seguito indicate.

Si osserva anzitutto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (pretesa che può essere dall'attore eventualmente ridotta nel giudizio di opposizione) e, ove la pretesa risulti fondata, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura; l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura, può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria" (Cass., 9.05.2002, n. 6663; Cass., 12.08.2005 n. 16911).

In altre parole, ove sulla domanda di condanna proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), il giudice adito ha il potere-dovere di decidere anche sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (così, Cass., 16 gennaio 2013 n. 951).

La proposizione dell'opposizione determina, infatti, l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Cass., 5 gennaio 2010, n. 28).

Va quindi evidenziato che nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione, il creditore opposto conserva la qualità di parte attrice in senso sostanziale sulla quale grava il relativo onere probatorio: ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 c.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. (così tra le altre Cass., 17 novembre 2003 n. 17371).

Peraltro, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il creditore deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass. Sez.Un. 13533\2001; Cass. 3373\2010).

Ciò posto, anche ai fini della risoluzione della questione sulla procedibilità della domanda,

occorre premettere che la pretesa dedotta in giudizio riguardi esclusivamente l'accertamento del diritto dell'utente-consumatore alla consegna da parte della compagnia telefonica di copia del supporto durevole contenente il c.d. *voice ordering* in ipotesi di stipula di contratti a distanza, prodromica alla tutela dei diritti che egli assume essere lesi.

Ebbene che detto diritto sussista indipendentemente ed a prescindere da una controversia con il fornitore del servizio è chiaramente indicato nei commi 1 e 6 dell'art. 51 del Codice del Consumo, allorquando il Legislatore precisa che *“ Per quanto riguarda i contratti a distanza il professionista fornisce o mette a disposizione del consumatore le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato in un linguaggio semplice e comprensibile. Nella misura in cui dette informazioni sono presentate su un supporto durevole, esse devono essere leggibili. ... : “Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista deve confermare l'offerta al consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto; in tali casi il documento informatico può essere sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Dette conferme possono essere effettuate, se il consumatore acconsente, anche su un supporto durevole”.*

La definizione di “supporto durevole” contenuta nel successivo art. 45 lettera l del Codice precisa che è tale *“ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate”.*

Ulteriore dato che depone nel senso della sussistenza di un pieno diritto da parte del consumatore utente a ricevere copia del *voice ordering* contenuto in supporto durevole lo si rinviene proprio nel considerando 23 della direttiva 2011/83/UE che, oltre a contenere alcune esemplificazioni di tale strumento, specifica: *“I supporti durevoli dovrebbero permettere al consumatore di conservare le informazioni per il tempo ritenuto necessario ai fini della protezione dei suoi interessi derivanti dalla relazione con il professionista”.*

Accertato come sopra il diritto dell'utente ad ottenere la consegna del vocal order, deve poi precisarsi come la disciplina di formazione del contratto a distanza prevista dal comma 6 dell'art. 51 del Codice del Consumo, sia chiaramente evocativa della circostanza che ad esso non possa ritenersi equivalente il documento di sintesi contrattuale che il professionista è tenuto ad inviare al consumatore.

Come recentemente affermato dal Garante Privacy, con provvedimento n. 379 del 10 novembre 2022 *“il vocal order (...) deve essere considerato come l'unico elemento documentale in grado di cristallizzare il momento decisionale dell'interessata sia in ordine al consenso per il trattamento dei propri dati personali, sia, più complessivamente, per ciò che riguarda la decisione di aderire alle offerte” dell'operatore.*”

Conseguentemente il documento di sintesi contrattuale, comunque inviato e sottoscritto digitalmente dall'utente (certamente necessario ai fini della stessa validità ed efficacia dell'accordo medesimo) non può considerarsi atto equipollente al *voice ordering*.

Pertanto la domanda giudiziale tesa ad ottenere copia integrale del contratto stipulato a

distanza costituisce situazione attiva meritevole di autonoma protezione ex se ed è indipendente non solo dalla sorte del processo principale nel quale venga fatta valere l'anzidetta situazione ma anche dall'eventuale infondatezza od inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti, potrebbe proporre, non avendo carattere strumentale alla difesa in giudizio della posizione soggettiva del richiedente.

L'obbligo di consegna che peraltro già discende dal più generale dovere di buona fede e correttezza che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del *neminem laedere*, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte.

Doveri, questi, tra i quali certamente vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento.

In applicazione di questi principi, ritiene il Tribunale che la domanda monitoria tesa ad ottenere la consegna del c.d. vocal order non rientri tra le materie per le quali sia previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione proprio perché prodromica ed antecedente alla insorgere di una controversia, non avendo carattere necessariamente strumentale alla difesa in giudizio della posizione soggettiva del richiedente.

Si osserva infatti che la legge 31.07.1997 n. 249, rubricata “Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, all'art. 1 co. 1 testualmente ha previsto: “L'Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro.

Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.

Il Regolamento AGCOM 173/2007/CONS, rubricato: “Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera n. 173/07/CONS”: il capo 1 (artt. 1 e 2) stabilisce l'ambito di applicazione del regolamento, cioè per quali controversie è competente a conoscerne l'Autorità in sede di tentativo di conciliazione e di composizione, il capo 2 (artt. 3-13) regola il tentativo obbligatorio di conciliazione ed il capo 3 (artt. 14-21) regola la procedura di composizione extragiudiziale facoltativa delle controversie.

Segnatamente l'art. 2, testualmente, prevede quanto segue: “1. *Ai sensi dell'art. 1, co. 11 e 12, della legge, sono rimesse alla competenza dell'Autorità le controversie in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti finali ed operatori, inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio*

universale ed ai diritti degli utenti finali stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell'Autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi. 2. Sono escluse dall'applicazione del presente Regolamento le controversie attinenti esclusivamente al recupero di crediti relativi alle prestazioni effettuate, qualora l'inadempimento non sia dipeso da contestazioni relative alle prestazioni medesime. In ogni caso, l'utente finale non è tenuto ad esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'articolo 3 per formulare eccezioni, proporre domande riconvenzionali ovvero opposizione a norma degli articoli 645 c.p.c. e ss. 3. Sono, altresì, escluse dall'ambito applicativo del presente regolamento le controversie promosse ai sensi degli articoli 37, 139, 140 e 140 bis del Codice del consumo, nonché le controversie attinenti esclusivamente a profili tributari o fiscali.”.

Anche a voler ragionare diversamente, ovvero che la richiesta di invio di copia del vocal order possa rientrare all'interno del più generale ambito delle controversie “..inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell'Autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi...” la questione sarebbe assorbita non solo dalla circostanza che, non decise le istanze sulla concessione della provvisoria esecuzione in vista della rapidità con la quale si sarebbe decisa la controversia, nessun obbligo in tal senso può ritenersi sorto, ma anche e soprattutto dal fatto che parte opposta ha fornito prova documentale di aver comunque introdotto in corso di causa (ma prima della udienza del 18.12.2023 di prima comparizione) tentativo di conciliazione avanti all'Autorità competente conclusosi con esito negativo (cfr. verbale di mediazione negativa del 4.12.2023).

Peraltro nell'ambito delle controversie in materia di comunicazioni elettroniche e postali, a differenza dei Corecom, non sussiste alcun vincolo territoriale per gli organismi di negoziazione paritetica e per gli organismi ADR di cui all'art.141 octies del Codice del Consumo e all'Allegato A della Delibera Agcom 661/15/CONS (Allegato A Delibera Agcom 203/18/CONS art.3 lett .a, b e c; nota AGCOM 27.07.22); conseguentemente anche volendo aderire all'opposta interpretazione, la condizione di procedibilità è comunque soddisfatta.

Nel merito l'opposizione è infondata avendo parte opposta dato ampia prova della sussistenza del proprio interesse ad agire ad ottenere copia del voice ordering che come sopra detto rappresenta elemento indefettibile del contratto concluso a distanza ma in alcun modo sovrapponibile al semplice documento di sintesi contrattuale.

Risulta provato che il sig. P [REDACTED] ebbe a stipulare con TIM contratto di telefonia relativo all'utenza [REDACTED]

In data 05.01.2023 aderiva all'offerta rubricata “TIM VISION GOLD”, sottoscrivendo mediante firma digitale la proposta contrattuale, denominata “Il tuo ordine” (doc. 2 di parte opponente), inviategli da TIM.

Avendo riscontrato nella fattura di gennaio 2023 delle discrasie tra gli importi addebitati rispetto a quelli pattuiti nel contratto, il sig. P [REDACTED] inviava formale reclamo a TIM (doc. 3 di parte opponente) nel quale, oltre a segnalare la problematica suindicata, recedeva espressamente dal contratto di cui all'offerta TIM VISION GOLD, chiedendo dunque il

ripristino dell'offerta precedente.

La circostanza che TIM abbia riscontrato il reclamo predetto (doc. 4 di parte attrice) e, in data 30.03.2023 abbia comunicato all'utente di aver provveduto ad evadere la richiesta di recesso, precisando altresì che avrebbe provveduto a rimborsare l'importo contestato dall'utente, pari ad € 26,99 nella prima fattura utile (cosa che in effetti ha fatto nella fattura di maggio 2023 cfr. doc.5 e 6 di parte attrice), non né ha impedito la reiterazione degli addebiti per il medesimo servizio TIM VISION GOLD per le fatture successive (cfr fatture agosto, luglio e settembre 2023 allegate alla comparsa di costituzione e risposta).

Ritenuto, come sopra detto, che il documento di sintesi contrattuale non possa essere equiparato al vocal order, l'unico a contenere il formarsi della volontà del contraente consumatore sull'offerta proposta, sui vantaggi della stessa rispetto alle precedenti, appare fin troppo ovvio, anche a seguito del documentato accoglimento del reclamo da parte di TIM ed alla conseguente restituzione dell'importo addebitato, come il successivo reiterato addebito del servizio solo asseritamente rescisso, rappresenti elemento ineludibile circa l'interesse ad agire del P. [REDACTED] e significativamente l'interesse ad ottenere copia del supporto durevole del voice ordering.

L'unico attestante l'effettiva e reale volontà espressa sulla proposta contrattuale per come rappresentata ed evidentemente difforme da quella esternata nel documento di sintesi contrattuale, anche in ragione del dichiarato accoglimento del reclamo da parte di TIM per la prima fattura ricevuta dopo il gennaio 2023.

Ogni ulteriore questione da ritenersi reietta o comunque assorbita a seguito del deciso rigetto della spiegata opposizione.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo di sentenza secondo il DM 149/22, in base allo scaglione di valore indicato nel libello introduttivo ovvero quello delle cause di valore indeterminabile difficoltà bassa, secondo parametri prossimi al minimo edittale in ragione della natura squisitamente giuridica e documentale della controversia, disponendone la distrazione in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari per la metà.

Non può essere riconosciuto l'aumento richiesto atteso che il carattere della premialità per la predisposizione di atti telematici con collegamenti ipertestuali è solo quella che agevola la consultazione dei documenti allegati all'atto in modo rapido e non già la mera indicazione di sentenze della corte di Cassazione ovvero ancora di pronunzie dell'Authority mediante link che non consente, come nel caso di specie accesso diretto al documento.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

Rigetta l'opposizione proposta, confermando il decreto ingiuntivo n. 477/23 emesso da Tribunale di Siena in data 30 maggio 2023 che dichiara definitivamente esecutivo.

Condanna parte attrice TIM S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore a

pagare le spese di costituzione e difesa in favore convenuto P [REDACTED] Luciano che liquida in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali [REDACTED]
[REDACTED]

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante deposito in PCT alle ore 17.46, parti espressamente rinunzianti a ricomparire ed allegazione al verbale.

Siena, 19 gennaio 2024

Il Giudice
dott. Cristina Cavaciocchi